

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.LGS 231/2001

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Approvato dal Consiglio di Amministrazione di DPV S.p.a.
il 17/07/2020 e revisionato il 12/03/2025

Governance e responsabilità

Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di DPV S.p.A. e il suo monitoraggio è affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV), che verifica la corretta applicazione e propone eventuali aggiornamenti. Tutti i dipendenti, collaboratori e partner sono tenuti al rispetto delle regole in esso contenute.

Meccanismo di riesame

Il Modello viene aggiornato periodicamente per recepire modifiche normative, organizzative e per rafforzare i presidi di controllo. Ogni revisione è approvata dal CdA su proposta dell'OdV.

Ambito di applicazione

Il documento si applica a tutte le società del Gruppo DPV e ai soggetti che operano per conto dell'azienda, in Italia e all'estero.

Angelo Pirrello
CEO & President DPV

Nicola Augello
CFO Representative DPV

DPV S.p.a.

Sede legale: Viale della Rimembranza 2 – 10064 Pinerolo (TO)

Sedi operative: Via Treviso 12 – 10144 Torino | Tel. 011.4813111 | Fax 011.4813133

Via Antonio Meucci 3 – 20006 Pregnana Milanese (MI) | Tel. 02.3281474 – 02.48012600 | Fax 02.3288543

P. IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione all'Ufficio delle Imprese di Torino: 06332200010

Capitale Sociale € 2.000.000 i. v. | amministrazione.dpv@pec.it | www.dpv.it

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24 ter del D. Lgs. 231/01

Sommario

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

Aree di rischio

Protocolli generali ai Destinatari

Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.”

“Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.”

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

L’art. 416 c.p. presenta i seguenti caratteri:

- l’esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei reati concretamente programmati;
- l’esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di reati;
- l’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi prefissati.

Trattandosi di un reato di pericolo, ai fini dell’integrazione del delitto non è necessaria la consumazione dei reati-fine che l’associazione si prefigge, ma è sufficiente l’accordo formatosi per l’attuazione di un programma criminoso realizzabile in un tempo relativamente prossimo. La fattispecie può realizzarsi sia all’interno dell’ente (anche nell’ipotesi che lo stesso si configuri quale schermo all’associazione) sia all’esterno dello stesso.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200. Per l’ipotesi prevista al sesto comma: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l’ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddettoreato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.”

“Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.”

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ’ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l’ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l’ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Aree di rischio

Tra gli specifici presidi di controllo che l'azienda deve adottare per esimersi dalla responsabilità per i reati con finalità associativa (art. 24-ter), si deve tenere conto che il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Pur ritenendo che la tipicità dell'attività svolta dalla Società renda teorico il perpetrarsi all'interno di DPV Spa di comportamenti integranti le fattispecie delittuose analizzate nella presente Parte Speciale, si indicano comunque le aree di potenziale teorico rischio di verifica di tali reati:

1. Area Approvvigionamenti: selezione fornitori;
2. Direzione: conferimento incarichi professionali;
3. Area Commerciale/Area Amministrativa: definizione di controparti contrattuali nei contratti di vendita e di partnership commerciale, nonché nella definizione di collaborazioni commerciali.

Protocolli generali ai Destinatari

Il Codice Etico approvato da DPV Spa, costituisce il riferimento guida per tutta l'operatività aziendale; in conformità ai criteri generali che esso esprime, la direzione ha impartito al personale particolari disposizioni operative.

Tali disposizioni, raccolte nelle procedure implementate dalla Società, prevedono la preventiva verifica dell'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali DPV Spa intrattiene rapporti commerciali. Particolare attenzione viene data alla stipula di contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento di prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

In linea generale, è espressamente vietato agli Esponenti Aziendali (nonché ai Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte):

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione (art. 24-ter e art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini illeciti;
- assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei Reati di associazione a delinquere;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i dipendenti, gli organi societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentono quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di DPV Spa nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

- Procedura relativa alla valutazione iniziale dei Fornitori
- Approvazione e gestione Fornitori
- Procedura conferimento incarichi professionali
- Gestione Anagrafica Clienti
- Gestione delle Risorse Umane

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono:

- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a gestire il contenzioso;
- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio;
- tracciabilità documentale della consegna degli atti giudiziari ai Responsabili di Funzione in base alle materie di competenza;
- modalità di scelta dei legali ai quali affidare il contenzioso, in base alle specializzazioni;
- formalizzazione degli incarichi con indicazione dei referenti aziendali per la gestione del contenzioso;
- previsione di supervisione della Direzione Generale e tracciabilità documentale delle singole autorizzazioni reporting formale sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali esterni

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività sarà svolta dai soggetti apicali con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale, particolarmente:

1. Direzione
2. Responsabile Risorse Umane
3. Responsabile Acquisti
4. Responsabili Commerciali
5. Responsabile Amministrativo, Finanza e Controllo

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adequatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.